

REGOLAMENTO (CEE) N. 252/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 206/91 del Consiglio relativo all'esclusione, per i prodotti lattiero-caseari, del ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo e a talune manipolazioni usuali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽⁵⁾, è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 3798/91⁽⁶⁾ per tener conto del fatto che a partire dal 1° gennaio 1992 il codice NC 0404 10 è stato modificato al fine di includervi il siero di latte modificato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 206/91 del Consiglio⁽⁷⁾ ha previsto delle deroghe all'esclusione del ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per i prodotti lattiero-caseari, in particolare per il siero di latte non modificato; che per tener conto delle modifiche apportate alla nomenclatura combinata, è opportuno modificare i rispettivi codici NC indicati nell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento da ultimo citato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 206/91, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

• 2. Tuttavia, il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo non è escluso per la polvere di siero di latte sottoposto ad elettrodialisi di cui al codice NC ex 0404 10 02^(*) (escluso il siero di latte modificato) e per il siero di latte non modificato di cui al codice NC ex 0404 10 48^(**), utilizzati nella fabbricazione di: siero di latte in polvere non modificato di cui al codice NC ex 0404 10 02, prodotti di cui ai codici NC 1702 10, 1901 10, 1901 90 90 e 2106 90 51 e lattealbumina di cui ai codici NC 3502 90 51 e 3502 90 59.

(*) 1992 Taric suddivisione 0404 10 11 11.

(**) 1992 Taric suddivisione 0404 10 91 11.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.

(3) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

(4) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.

(5) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(6) GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 3.

(7) GU n. L 24 del 30. 1. 1991, pag. 1.